



Regolamento dei procedimenti in materia forestale ed idrogeologica
(Delibera C.C. n° 120 del 15.11.2004)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità ed oggetto del Regolamento

Art. 2 – Ambito di applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Strutture comunali competenti

TITOLO II

TITOLI ABILITATIVI ED INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO

Art. 5 – Titoli abilitativi. Rinvio a Legge Forestale ed a Regolamento Forestale

Art. 6 – Titoli abilitativi. Aspetti generali

Art. 7 – Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

Art. 8 – Interventi eseguibili con dichiarazione

Art. 9 – Interventi eseguibili con autorizzazione

Art. 10 – Validità dei titoli abilitativi

TITOLO III

PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI

Art. 11 – Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni. Soggetti titolati alla presentazione

Art. 12 – Modalità di presentazione e contenuti della domanda di autorizzazione e della dichiarazione

Art. 13 – Modalità di istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione

Art. 14 – Varianti in corso d'opera. Modalità di presentazione

Art. 15 – Proroga dell'autorizzazione

Art. 16 – Rinnovo dell'autorizzazione

Art. 17 – Inizio lavori. Inizio lavori in casi di somma urgenza per lavori eseguibili con dichiarazione

Art. 18 – Adozione provvedimenti cautelativi

TITOLO IV

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Art. 19 – Modulistica da utilizzare

Art. 20 – Contenuti della documentazione da allegare ai fini delle dichiarazioni e dei procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico

TITOLO V

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI RIPRISTINO

Art. 21 – Procedimento di accertamento delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico. Competenze

Art. 22 – Procedimento di ripristino

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 23 - Disposizione di raccordo

TITOLI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità ed oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite al Comune in materia di vincolo idrogeologico nel rispetto della L.R. 21.03.2000 n. 39 [Legge forestale della Toscana] e s.m.i. ed in coerenza con il D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/03 [Regolamento Forestale].

Il presente Regolamento regola:

- a. le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;
- b. la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal Regolamento;
- c. le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;
- d. le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;
- e. le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in relazione ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i. ricadenti nel territorio comunale di Firenze nei seguenti casi:

- a. trasformazioni della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive di natura edilizia;
- b. opere o movimenti di terra che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:

- a. Legge Forestale: la Legge Regionale n. 39 del 21.03.2000, come modificata dalla Legge Regionale n. 1 del 02.01.2003;
- b. Regolamento Forestale: il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 08.08.2003.

Art. 4 – Strutture comunali competenti

La autorizzazione di cui all'art. 42 della Legge Forestale compete al Dirigente del Servizio Edilizia Privata edilizio che si avvarrà per l'attività istruttoria tecnica e le valutazioni di merito del Servizio Attività Geologiche e Valutazioni di Impatto Ambientale; nel caso che l'autorizzazione sia connessa ad un procedimento edilizio, la stessa, pur configurandosi come autonomo provvedimento, costituisce sub-procedimento dell'atto abilitante edilizio.

Parimenti competono al Dirigente del Servizio Edilizia Privata i provvedimenti sanzionatori di cui alla Legge Forestale.

T I T O L O II

TITOLI ABILITATIVI ED INTERVENTI NON SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO

Art. 5 - Titoli abilitativi. Rinvio a Legge Forestale e Regolamento Forestale

La Legge Forestale ed il Regolamento Forestale individuano, ai fini del vincolo idrogeologico, le tipologie di intervento per la cui esecuzione necessita titolo abilitativo e gli interventi per i quali non è richiesta né dichiarazione né autorizzazione.

Fermo quanto statuito a livello regionale cui si rinvia, il presente Regolamento riepiloga, con finalità ricognitiva, le tipologie di intervento cui fare riferimento ai fini dell'applicazione delle procedure in esso regolamentate.

Art. 6 - Titoli abilitativi. Aspetti generali

Gli interventi indicati all'art. 2 lett. a) e b) del presente Regolamento sono soggetti:

- Al rilascio di apposita autorizzazione
- A Dichiarazione di Inizio Attività nei casi previsti dall'art. 100 del Regolamento Forestale.

Nei casi previsti dagli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale gli interventi possono essere eseguiti senza autorizzazione o Dichiarazione di Inizio Attività.

Art. 7 - Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione

Sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione, purché realizzati nel rispetto delle norme tecniche generali di cui agli artt. da 73 a 78 del citato Regolamento Forestale e delle disposizioni e condizioni indicate per ciascuna opera o

movimento di terreno gli interventi indicati agli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale riportati per comodità nell'Allegato A al presente Regolamento.

Art. 8 - Interventi eseguibili con dichiarazione

E' ammessa la procedura semplificata della dichiarazione, in luogo dell'autorizzazione, nei casi elencati all'art. 100 del Regolamento Forestale, che per comodità si riportano nell'Allegato A al presente Regolamento; gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche generali di cui agli artt. da 73 a 78 del citato Regolamento.

Art. 9 - Interventi eseguibili con autorizzazione

Fatto salvo quanto richiamato agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento, le opere e i movimenti di terreno non connessi alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, comprese l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 42, comma 5, della Legge Forestale.

Sono soggetti ad autorizzazione, in particolare, i seguenti interventi:

- costruzione, ampliamento planimetrico di edifici, costruzione di annessi agricoli con movimento di terra;
- costruzione di locali interrati il cui ingombro planimetrico ecceda quello dell'edificio sovrastante;
- realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni superiori ad 1,00 ml di larghezza e 2,00 ml di profondità;
- realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza superiore a 1,50 ml;
- realizzazione di nuova viabilità pubblica o privata, di piazzali, o di qualsiasi altra opera che trasformi in modo permanente la destinazione d'uso dei terreni;
- allargamento del piano viario;
- realizzazione di muri di sostegno che comportino sbancamenti;
- realizzazione di piscine;
- installazione di serbatoi esterni o interrati per GPL di capacità superiore a 10 mc;
- realizzazione di impianti di smaltimento di acque reflue mediante subirrigazione o fitodepurazione;
- ogni altra opera o intervento non regolamentate agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento.

Art. 10 - Validità dei titoli abilitativi

La validità della autorizzazione , della dichiarazione e delle varianti in corso d'opera sono regolamentate all'art. 72 del Regolamento Forestale della Toscana.

T I T O L O III

PROCEDURE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DICHIARAZIONI

Art. 11 - Natura ed efficacia delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni. Soggetti titolati alla presentazione

L'autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi eventualmente correlati (concessione edilizia o denuncia di inizio attività). Il rilascio della autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico sono pertanto indispensabili ai fini del rilascio della concessione edilizia e/o dell'efficacia della denuncia di inizio attività. In assenza di titolo abilitativo edilizio, eventualmente previsto dalle vigenti leggi, non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.

Hanno titolo alla presentazione della domanda di autorizzazione e della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico i seguenti soggetti:

- a. il proprietario;
- b. il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso.

La domanda o la dichiarazione presentata dal possessore dovrà recare il consenso scritto da parte del proprietario.

Art. 12 - Modalità di presentazione e contenuti della domanda di autorizzazione e della dichiarazione

La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico devono essere indirizzate al Dirigente del Servizio Edilizia Privata e devono indicare il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Le variazioni dei suddetti soggetti devono essere comunicate entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.

Nel caso che la domanda di autorizzazione e la dichiarazione sia connessa ad una attività edilizia, la stessa deve essere presentata contestualmente all'inoltro di richiesta di concessione edilizia o della denuncia di inizio attività.

Per la presentazione della domanda di autorizzazione e per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere utilizzata la modulistica predisposta dal Settore Comunale competente.

La domanda di autorizzazione e la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, nonché le altre istanze previste dal presente Regolamento - artt. 14, 15 e 16 -, devono essere presentate o inviate a mezzo del Servizio Postale all'Ufficio Protocollo del Comune di Firenze. La data di ricezione risultante dal timbro datario apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune di Firenze deve intendersi termine iniziale del procedimento.

La domanda di autorizzazione, ovvero la dichiarazione con la documentazione allegata deve essere presentata o inviata in triplice originale.

Art. 13 - Modalità di istruttoria della domanda di autorizzazione e della dichiarazione

Il Servizio Edilizia Privata riceve le domande di autorizzazione e le Denunce di Inizio Attività e le trasmette, entro 15 giorni dal ricevimento, al Servizio Attività Geologiche e Valutazioni di Impatto Ambientale per l'istruttoria tecnica e la valutazione di merito.

Il Servizio Attività Geologiche e Valutazioni di Impatto Ambientale istruisce le domande di autorizzazione e le dichiarazioni presentate secondo l'ordine di presentazione, fatte salve quelle relative alle varianti in corso d'opera e quelle relative alle opere pubbliche del Comune o di altri Enti pubblici nonché le altre opere di pubblico interesse eventualmente individuate dal Regolamento Edilizio.

Ove il responsabile del procedimento ravvisi che la documentazione presentata sia irregolare o incompleta, ne fornisce comunicazione motivata al richiedente/dichiarante con invito a regolarizzare la documentazione entro un congruo termine. Il responsabile del procedimento procede a tal fine entro trenta giorni dalla ricezione, per le domande di autorizzazione.

In caso di dichiarazione irregolare o incompleta il termine per l'efficacia della dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico decorre dalla data di ricezione da parte del Comune di Firenze, attestata dal timbro datario apposto dall'Ufficio protocollo, della documentazione in forma completa e regolare.

Il Dirigente del Servizio Attività Geologiche e Valutazioni di Impatto Ambientale, ultimata l'istruttoria, trasmette al Dirigente del servizio Edilizia Privata il proprio motivato parere, per la emanazione del provvedimento conclusivo, da adottarsi comunque entro 60 gg. dalla data di presentazione o di integrazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata facendo salvi i diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali, nonché su eventuali rapporti contrattuali intercorrenti fra le parti.

Art. 14 - Varianti in corso d'opera. Modalità di presentazione

Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda di autorizzazione per le opere in variante.

La domanda di autorizzazione in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data della autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ove occorra ai sensi della normativa vigente.

La documentazione allegata alla domanda di autorizzazione in variante deve essere presentata o inviata in doppio originale.

L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

Art. 15 - Proroga della autorizzazione

La validità temporale delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata a seguito della presentazione, prima della scadenza, di istanza motivata di proroga.

La durata dell'autorizzazione a seguito della proroga, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, 2° co. del presente Regolamento non potrà in ogni caso eccedere i cinque anni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento.

L'autorità comunale competente procede al rilascio della proroga entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza nei termini di cui all'art. 12, co. 5 del presente Regolamento.

Nell'atto con il quale è accordata la proroga dell'autorizzazione è indicata la scadenza della stessa.

L'autorità comunale competente può impartire ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

Qualora l'istanza di proroga sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), l'istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata. L'autorità comunale competente, in tal caso, procede al rilascio di una nuova autorizzazione per i lavori ancora da ultimare, fermo restando il limite temporale massimo complessivo di cinque anni di cui all'art. 10, 2° co., del presente Regolamento.

Art. 16 - Rinnovo dell'autorizzazione

Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione i soggetti legittimati ai sensi del presente Regolamento potranno inoltrare istanza motivata di rinnovo dell'autorizzazione.

L'istanza di rinnovo dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati.

L'autorità comunale competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza nei termini di cui all'art. 12, co. 5 del presente Regolamento, procede al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.

Per la nuova autorizzazione valgono i limiti temporali di validità di cui all'art. 10 del presente Regolamento.

Qualora l'istanza di rinnovo sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), l'istanza dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 17 - Inizio lavori. Inizio lavori in casi di somma urgenza per lavori eseguibili con dichiarazione

In caso di dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, i lavori non potranno avere inizio prima di venti giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, fermo restando in ogni caso quanto previsto all'art. 11, 1° co. del presente Regolamento.

In caso di opere soggette ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico i lavori non potranno avere in nessun caso inizio prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Qualora in base all'istruttoria sulla documentazione completa risultino violazioni della disciplina prevista dal Regolamento Forestale e/o dalla Legge Forestale nonché della normativa urbanistico-edilizia, il Responsabile del procedimento provvederà a trasmettere la documentazione al Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica che procederà all'attivazione dei procedimenti sanzionatori ai sensi della vigente normativa urbanistico-edilizia nonché all'irrogazione delle sanzioni previste dalla Legge Forestale con le modalità indicate al Titolo V del presente Regolamento.

Art. 18 - Adozione provvedimenti cautelativi

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, i lavori debbono essere sospesi e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.

Nei casi indicati al precedente comma 1 nonché nel caso in cui durante l'esecuzione dei lavori si verificano turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Autorità Comunale competente potrà impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni.

Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione.

T I T O L O I V

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Art. 19 - Modulistica da utilizzare

Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica predisponde e, ove necessario, aggiorna, la modulistica da utilizzare per le pratiche inerenti il vincolo idrogeologico, rendendola disponibile:

- in formato cartaceo presso gli Uffici Comunali competenti del Comune di Firenze;
- su internet, nel sito del Comune di Firenze.

Per la domanda di autorizzazione, per la dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, per le altre istanze previste dal presente Regolamento deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di Firenze.

Art. 20 - Contenuti della documentazione da allegare ai fini delle dichiarazioni e dei procedimenti inerenti il vincolo idrogeologico.

La documentazione da allegare alle istanze ed alle dichiarazioni disciplinate dal presente Regolamento deve consentire la valutazione dell'intervento proposto in relazione alla stabilità dei suoli, all'equilibrio idrogeologico della zona vincolata, alla tutela dei boschi e delle relative aree ed alla possibilità di loro trasformazione in base alla normativa vigente.

La documentazione da allegare ai fini del vincolo idrogeologico deve essere improntata alle finalità, in particolare, di cui al 1° comma e dovrà consentire in modo univoco la ricomprendimento della tipologia di intervento proposto in quella per la quale la vigente normativa riconosce titolo abilitativo.

Nella documentazione da allegare ai fini della dichiarazione e della domanda di autorizzazione si dovrà dare atto, in particolare, secondo la tipologia dell'intervento, di quanto prescritto agli artt. da 73 a 78 del Regolamento Forestale.

TITOL O V

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI RIPRISTINO

Art. 21 - Procedimento di accertamento delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico. Competenze

L'accertamento e la contestazione delle infrazioni in materia di vincolo idrogeologico è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica è incaricato, ai sensi dell'art. 6, 2 co. della L.R. 28.12.2000 n. 81 *Disposizioni in materia di sanzioni amministrative*, della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di vincolo idrogeologico per la cui violazione è prevista l'irrogazione di sanzioni amministrative. A tal fine può redigere processi verbali di accertamento.

Il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica riceve, inoltre, i processi verbali di accertamento redatti dai soggetti con potere di accertamento e di controllo e pone in essere tutti gli atti e gli adempimenti prescritti ai sensi della normativa vigente ivi compresa l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Art. 22 - Procedimento di ripristino

Nel caso di violazione delle disposizioni della Legge Forestale e/o del Regolamento Forestale il Dirigente del Settore Edilizia ed Urbanistica può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino necessari al fine di ricostituire il bosco - nei casi di competenza comunale - e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

A tal fine intima ai trasgressori ed agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.

Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'Autorità Comunale competente, avvalendosi ove necessario di professionisti esterni all'Ente, provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.

Per i fini indicati al comma che precede, l'Ufficio Comunale competente, provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte del Comune di Firenze.

I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedano nei termini prescritti all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 85, 6° comma della Legge Forestale, alla sanzione amministrativa da un minimo di € 300,00 ad un massimo di €3.000,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.

TITOL O VI

NORME FINALI

Art. 23 - Disposizione di raccordo

Per tutto quanto non specificatamente regolamentato dal presente Regolamento si fa diretto rinvio al vigente Regolamento Forestale.

Allegato A

Interventi eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione (Artt.98 e99 del regolamento forestale)

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti, a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati;
- 2) modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate. Per manutenzione ordinaria di cui al presente punto 2) si intende, in particolare:
 - a. livellamento del piano viario;
 - b. ricarico con inerti;
 - c. ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - d. tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - e. ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - f. rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - g. rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - h. installazione di reti parasassi;
 - i. taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'art. 41 del Regolamento Forestale;
- 3) manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui al punto 2) che precede, nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a 1,00 ml di larghezza e 1,50 ml di profondità;
- 4) sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa anche in adiacenza a quelli esistenti;
- 5) manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato, a condizione che non comportino modifiche di tracciato delle stesse;
- 6) manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, purché nel rispetto della normativa vigente;
- 7) rimozione di materiali franati e la relativa risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi;
- 8) recinzioni in pali e rete, compresa la installazione di cancelli o simili, a condizione che:
 - a. siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terra a quelli necessari all'infissione dei pali e dei sostegni;
 - b. siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - c. non comportino la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;
- 9) messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche, a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo ed a condizione che non comporti la eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami od il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;
- 10) installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per il gas di petrolio liquefatto (GPL) od altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 metri cubi, a condizione che:

- a. l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 mc di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1,00 ml;
- b. le opere necessarie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
- c. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle vigenti norme in materia ambientale;
- d. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- e. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

11) installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per GPL od altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di 3 mc, a condizione che:

- a. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
- b. lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- c. le opere accessorie, fatte salve quelle consentite dal Regolamento Forestale, non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- d. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle vigenti norme in materia ambientale;
- e. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- f. limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno;

12) installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, a condizione che:

- a. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
- b. lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno di acqua al suo interno;
- c. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle vigenti norme in materia ambientale;
- d. non sia necessaria l'eliminazione di piante e ceppaie arboree;
- e. gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua;

13) posa in opera di tubazioni e cavi interrati, a condizione che:

- a. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
- b. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1,00 ml di larghezza e di 1,50 ml di profondità;
- c. lo scavo sia immediatamente ricolmato compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
- d. di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- e. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità alle vigenti norme in materia ambientale;
- f. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;

14) realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:

- a. non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 cm. di profondità;
- b. non abbia superficie superiore a 50 mq o superficie superiore a 100 mq se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
- c. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- d. non comporti eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie;

15) realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 mc di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:

- a. non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
- b. non sia connesso alla esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme previste dai capi II e III del Titolo III del Regolamento Forestale;
- c. non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

Interventi assoggettati a Dichiarazione di Inizio Attività (art.100 del Regolamento Forestale)

1) realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1,00 ml di larghezza e 2,00 ml di profondità, a condizione che:

- a. lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
- b. siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno;

2) costruzione di muri di confine, di cancelli e di recinzioni con cordolo continuo, a condizione che:

- a. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
- b. le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- c. le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse;

3) realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di 1,50 ml, a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 mc per ogni metro lineare di muro da realizzare;

4) realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato a condizione che:

- a. le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali od in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- b. le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- c. i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- d. per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione;

5) realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;

6) ampliamento volumetrico di edifici esistenti, a condizione che:

- a. non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
- b. dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante;

7) installazione, nei terreni boscati, di serbatoi esterni e interrati per GPL o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da 3 a 10 mc, a condizione che siano rispettate:

- a. per i serbatoi esterni, le condizioni di cui all'art. 7 punto 10, lett. da a) ad e) del presente Regolamento;
- b. per i serbatoi interrati, le condizioni di cui all'art. 7 punto 11, lett. da a) ad f) del presente regolamento;

8) gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui alle vigenti norme regionali in materia di prevenzione del rischio sismico, a condizione che tali interventi :

- a. non siano da attuare in terreni boscati;
- b. non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
- c. la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
 - relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'art. 75 del Regolamento Forestale;
 - progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno;
 - relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.



COMUNE DI FIRENZE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE DEL 24/07/01

DELIBERAZIONE N. 724/554

Oggetto:
ELENCO UNIONI CIVILI - INDIVIDUAZIONE UFFICIO

Qu

La seduta ha luogo nell' anno duemilauno
il giorno 24 del mese di Luglio
alle ore 16,20 nella sala delle adunanze, posta
nella sede comunale, previa convocazione con appo-
sito avviso.

Presiede DOMENICI LEONARDO

Assiste il Segretario Generale PAOLINI CARLO

Al momento dell'adozione del presente provvedimento
risultano presenti i Sigg.:

DOMENICI LEONARDO	Sindaco
BUGLIANI VINCENZO	Assessore
COGGIOLA PAOLO	"
COLONNA FRANCESCO	"
ALBINI TEA	"
BIAGI GIANNI	"
MONCIATTI MARZIA	"
CECCARELLI ANDREA	"
LASTRI DANIELA	"
GIANI EUGENIO	"
BRUZZESI STEFANO	"
BILLI GIACOMO	Assessore
TANI SIMONE	"

risultano altresì assenti i Sigg.:

CIONI GRAZIANO	Assessore
SILIANI SIMONE	"

Il relativo verbale e' sottoscritto
dal Presidente DOMENICI LEONARDO
dal Segretario PAOLINI CARLO

DESTINAZIONE UFFICI

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE,
AFFARI ISTITUZIONALI 2 E
CARTE

RAGIONERIA 2

Dalla Segreteria del Comune
p.c.c. ad us: *attivo.*

1 AGO. 2001

IL DIRIGENTE

LA GIUNTA

Premesso che con deliberazione consiliare n. 789 del 20 luglio 1998, esecutiva a seguito di sentenza del TAR Toscana n. 1041 dell'11.6.2001, è stata disposta l'istituzione di un elenco delle unioni civili presso un apposito ufficio comunale, individuato dalla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla data di esecutività della precitata deliberazione;

Considerato di fissare i seguenti criteri per l'impostazione dell'elenco in questione:

- a) l'iscrizione nell'elenco può essere chiesta da:
 1. due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno ed aventi residenza nel Comune di Firenze;
 2. due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza nel Comune di Firenze;
- b) le iscrizioni nell'elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti sopra indicati ai numeri 1 e 2;
- c) il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Firenze o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d'ufficio dall'elenco, la quale viene altresì dietro richiesta di uno e di entrambe le persone interessate;
- d) per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati l'ufficio comunale competente attesta l'iscrizione nell'elenco.

Considerato che la funzione di cui sopra possa essere affidata all'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali;

Visto tutto quanto sopra ed in esecuzione della volontà espressa in materia dal Consiglio Comunale;

Preso atto del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. per le ragioni esposte in parte narrativa ed in esecuzione della deliberazione consiliare n. 789 del 20 luglio 1998 di dare atto che i criteri per l'iscrizione a tale elenco sono quelli contenuti nelle premesse nel presente atto;
2. di individuare nell'Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali, l'Ufficio cui affidare la tenuta degli elenchi delle unioni civili;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

LA GIUNTA APPROVA A MAGGIORANZA DEI VOTANTI POSTO CHE SONO RISULTATI:

PRESENTI N. 13
VOTANTI N. 13

VOTI FAVOREVOLI N. 12
VOTI CONTRARI N. 1

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.